

Allegato A alla delibera n.59/2021 del 6 maggio 2021

Schema di atto di regolazione recante la “Revisione della Misura 12 dell’Allegato “A” alla delibera ART n. 154/2019”. Documento di consultazione.

SOMMARIO

Misura 12 – Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada (testo revisionato)	3
Annesso 3 (testi revisionati)	4
Definizioni (sostituzione delle lettere cc) e dd)	4
Quesiti.....	5

Misura 12 – Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada (testo revisionato)

1. L'IA adotta gli schemi di contabilità regolatoria (conti economici, stati patrimoniali e dati tecnici) di cui all'Annesso 3, e alloca, secondo i criteri di seguito definiti, le componenti economiche e patrimoniali, in coerenza con il bilancio di esercizio, a ciascun CdS sottoscritto.
In particolare, con riferimento all'Annesso 3:
 - a) adottano gli "Schemi Semplificati" le singole imprese di TPL aventi numero di addetti inferiore a 10 unità, anche qualora facenti parte di IA aggregate, e le IA titolari di CdS il cui valore cumulato di produzione complessivo è inferiore a 1 Mvett*km/anno;
 - b) adottano gli "Schemi per Partizione territoriale" le IA titolari di CdS il cui valore cumulato di produzione complessivo è uguale o superiore a 1 Mvett*km/anno ed è inferiore a 4,5 Mvett*km/anno;
 - c) adottano gli "Schemi per Modalità di trasporto" le IA titolari di CdS il cui valore cumulato di produzione complessivo è uguale o superiore a 4,5 Mvett*km/anno;
 - d) tutte le IA adottano gli schemi di "Riconciliazione con il bilancio".
2. Gli schemi di contabilità regolatoria riguardanti ciascun CdS, ove l'impresa di TPL sia titolare di più contratti o eserciti più attività, sono forniti in maniera separata da:
 - a) altri CdS per la stessa o altre modalità di trasporto passeggeri;
 - b) altri servizi di interesse economico generale (SIEG);
 - c) altre attività di tipo commerciale non accessorio.
3. Ai fini della redazione della contabilità regolatoria, le componenti economiche e patrimoniali riguardanti la gestione dei servizi afferenti a ciascun CdS potranno risultare:
 - a) di diretta ed esclusiva pertinenza del centro di costo rappresentato dal CdS stesso;
 - b) riferibili solo in parte a uno specifico CdS, in tal caso devono essere allocate in base a specifici *driver*, di cui al successivo punto 6.
4. Gli schemi di contabilità regolatoria distinguono le componenti economiche e patrimoniali, (i) per ciascun CdS di TPL su strada e (ii) per la totalità delle attività esercite dall'impresa di TPL non soggette a OSP.
5. L'IA provvede all'allocazione diretta delle componenti economiche e patrimoniali che risultino oggettivamente ed esclusivamente di pertinenza di uno specifico CdS e, in caso di adozione degli schemi di cui al precedente punto 1, sub. b) e c), di ciascuna pluralità di servizi di trasporto ivi compresa.
6. Per le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza di diversi CdS e/o di una pluralità di servizi di trasporto compresi in uno specifico CdS, o di altre attività svolte dall'impresa di TPL, l'allocazione a ciascun CdS avviene in maniera oggettiva e analitica, sulla base di specifici *driver* utilizzati dall'IA in ragione della loro idoneità a misurare i consumi di risorse o la destinazione degli asset, seguendo principi di causalità e pertinenza sulla base della metodologia FDC (*Fully Distributed Costing*) e motivando le proprie scelte nella relazione illustrativa di cui al successivo punto 9. In alternativa, l'IA potrà utilizzare i *driver* definiti dall'Autorità, di cui all'Annesso 3 (Elenco *driver*).
7. Le componenti economiche e patrimoniali ascrivibili al complesso delle unità organizzative dell'IA sono attribuite a uno specifico CdS utilizzando i criteri di ripartizione definiti dall'Autorità all'Annesso 3 (Elenco *driver*).
8. In termini generali, possono essere attribuite a ciascun CdS esclusivamente le componenti economiche e patrimoniali che, alla luce del criterio di pertinenza, risultano ascrivibili all'ordinario processo produttivo.
9. Annualmente, ogni singola impresa di TPL, anche qualora facente parte di IA aggregata, trasmette all'Autorità gli schemi di contabilità regolatoria relativi all'esercizio precedente, di cui all'Annesso 3, entro 60 giorni dall'approvazione del proprio bilancio d'esercizio, specificando il CdS interessato e utilizzando i

format e le specifiche istruzioni tecniche di supporto alla compilazione resi disponibili sul sito *web* istituzionale dell’Autorità; gli schemi sono corredati di una relazione illustrativa dei contenuti, la metodologia e le scelte di allocazione adottate. In caso di IA aggregata, il titolare del CdS trasmette gli “Schemi Semplificati”, di cui al precedente punto 1, sub. a), con esclusivo riferimento alle eventuali componenti economiche e patrimoniali, afferenti al CdS interessato, non riconducibili ad attività svolte dalle singole imprese di TPL che compongono l’IA.

10. I predetti schemi di contabilità regolatoria e la relazione illustrativa sono accompagnati da una certificazione, predisposta, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2409 *bis* del Codice Civile, dal revisore legale dei conti, dal collegio sindacale o da una società di revisione, attestante la conformità degli stessi ai criteri di cui alla presente Misura, nonché alla procedura interna e relativo piano dei conti adottati dall’IA per ottemperarvi.

Annesso 3 (testi revisionati)

L’Annesso 3 all’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, è sostituito dai seguenti elementi, resi disponibili in allegato al presente documento di consultazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Schemi di riconciliazione con il bilancio (Conto Economico e Stato Patrimoniale)
- Schemi semplificati (Conto Economico e Stato Patrimoniale)
- Schemi per “Ambito territoriale” (Conto Economico e Stato Patrimoniale)
- Schemi per “Modalità di trasporto” (Conto Economico e Stato Patrimoniale)
- Tabella “Dati tecnici dei Servizi di TPL”
- Elenco *Driver*
- Glossario

In conseguenza della revisione della Misura 12 e dell’Annesso 3, come sopra definita, si propongono i seguenti ulteriori interventi di coordinamento sulle lettere cc) e dd) delle “Definizioni” di cui all’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019:

Definizioni (sostituzione delle lettere cc) e dd)

La definizione di cui alla lettera cc) *Servizi di trasporto pubblico locale* è sostituita dalla seguente:

cc) *Servizi di trasporto pubblico locale: servizi “di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa” (cfr. art. 2, lett. a), del regolamento (CE) 1370/2007), su cui insistono obblighi di servizio pubblico, effettuati su strada (inclusi filobus, tram e metropolitane) e per ferrovia, in ambito locale (urbano, suburbano, extraurbano) e/o regionale.*

Ai fini della perimetrazione della partizione territoriale di riferimento, di cui ai relativi schemi di contabilità regolatoria previsti alla Misura 12, punto 1, sub. b), si adottano le seguenti definizioni:

- *TPL urbano/suburbano: servizi svolti nell’ambito del territorio di un singolo Comune e/o di collegamento con i Comuni ad esso conurbati, che si caratterizzano per una forte capillarità nel territorio degli stessi, con elevata frequenza e densità di fermate;*
- *TPL extraurbano: servizi svolti nel territorio di più Comuni, di norma prevalentemente all’interno di un singolo territorio provinciale, non rientranti nella fattispecie precedente;*
- *TPL regionale: servizi che collegano sedi di significative funzioni territoriali, ad integrazione del servizio ferroviario regionale o a copertura delle relazioni non servite dalla ferrovia, con estensione anche superiore al singolo territorio provinciale.*

La definizione di cui alla lettera dd) *Valore contrattuale* è sostituita dalla seguente:

dd) *Valore di produzione: percorrenze previste dal CdS di TPL su strada, espresse in unità di misura del servizio (u.d.m.) quale vett*km (o corsa*km), a sua volta distinguibile nelle seguenti u.d.m. specifiche per modalità di servizio interessato (cfr. d.m. 157/2018, art. 2, comma 1): “bus*km” per servizi automobilistici e di filovia, “treno*km” per servizi con modalità tranviaria e metropolitana (e ferroviaria regionale); nel caso in cui il CdS comprenda anche servizi di trasporto per via navigabile interna, ai sensi della Misura 1, punto 8, dell’Allegato “A” alla delibera, la u.d.m. è espressa in “corsa*miglio”. Ai fini del calcolo del valore complessivo di produzione di un CdS multimodale, sono sommate le differenti u.d.m. per ciascuna modalità di trasporto interessata.*

Quesiti

- Q1. Si richiedono osservazioni sul punto 1 della Misura, con riferimento alla nuova strutturazione degli schemi, di cui all’Annesso 3, e alla nuova *clusterizzazione* dei soggetti interessati.
- Q2. Si richiedono osservazioni sul punto 6 della Misura e, in particolare, sui *driver* di allocazione indiretta delle componenti economiche o patrimoniali, di cui alla nuova sezione dell’Annesso 3 (Elenco *driver*).
- Q3. Si chiede di esprimere valutazioni in merito alle eventuali ulteriori istruzioni tecniche di supporto alla compilazione degli schemi di contabilità regolatoria ritenute opportune (e.g. “maschere” di imputazione e acquisizione diretta dei dati sul sito dell’Autorità, linee-guida *on-line*, Manuale di Contabilità Regolatoria);
- Q4. Si richiedono osservazioni sul contenuto della tabella “Dati tecnici dei Servizi di TPL” (*revised*) e sulla nuova sezione denominata “Glossario”, di cui all’Annesso 3, anche in relazione al suo coordinamento con gli schemi di acquisizione dei dati utilizzati dall’Osservatorio TPL.
- Q5. Si richiedono osservazioni sulle modalità di rendicontazione degli ammortamenti dei beni strumentali, in relazione a criteri tecnici “standard” pre-definiti e omogenei, con particolare riferimento al caso di veicoli ad alimentazione alternativa (metano GNL/CNG, elettrici HEV/BEV, FC idrogeno, altro).